RIFLESSIONI COSTITUZIONALI

L'involuzione autoritaria quale conseguenza del deficit democratico nei sistemi elettorali: problemi e prospettive

di
Tomaso Picchioni

Riflessioni costituzionali

Riflessioni costituzionali

L'involuzione autoritaria quale conseguenza del deficit democratico nei sistemi elettorali: problemi e prospettive

[Authoritarian regression as a consequence of the democratic deficit in electoral systems: problems and perspectives]

Tomaso Picchioni

Abstract

[It.] L'elaborato pone a confronto i caratteri del voto con i principi democratici, al fine di mostrare come l'ordinamento elettorale italiano - vigente, previgente o proposto - comprometta la democraticità costituzionale ab origine, imponendo il pluralismo non soltanto in Parlamento, bensì anche all'interno dei partiti o dei movimenti politici. Si sostiene quindi che il rispetto del dettato costituzionale sia un antidoto alle involuzioni autoritarie e un fattore di modernizzazione dell'assetto istituzionale.

[En.] This paper examines the relationship between the nature of voting and democratic principles, aiming to show how the Italian electoral system undermines constitutional democracy from the outset. It does so by imposing pluralism not only within Parliament but also within political parties. The argument is that fidelity to the constitutional framework functions both as a safeguard against authoritarian drift and as a catalyst for modernizing institutional structures.

Parole-chiave: Democrazia – Autoritarismi – Pluralismo – Costituzione italiana – Partiti.
Keywords: Democracy – Authoritarianisms – Pluralism – Italian Constitution – Political parties.

SOMMARIO: 1. Premessa: il concetto di autoritarismo elettorale. 2. L'ordinamento italiano e il rischio di una deriva autoritaria. 3. Il pluralismo democratico. 3.1. I caratteri del voto. 3.2. Critica al sistema elettorale proporzionale. 3.2.1. Le ragioni socio-politiche a sostegno della critica al sistema proporzionale. 3.3. Critica al sistema maggioritario. 3.3.1. Le ragioni socio-politiche a sostegno della critica al sistema maggioritario. 3.4. La democrazia elettorale. 4. Le ragioni a sostegno dell'imputazione della (paventata) deriva autoritaria dell'ordinamento costituzionale in capo all'autoritarismo elettorale (vigente), e le soluzioni derivate dalla democrazia elettorale. 4.1 Il monocameralismo di fatto ed alternato. 4.2. L'abuso della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia. 5. Conclusione.

1 . Premessa: il concetto di autoritarismo elettorale

Trattare di autoritarismi ed elezioni porta a domandarsi se ed in quale misura i primi possano dipendere dalle seconde e quindi quali siano i requisiti minimi di un sistema elettorale che contribuisca all'instaurazione di un sistema democratico.

Compiere una disamina completa di questi aspetti risulta complicato se non addirittura impossibile, in quanto è necessario convenire che esistano diversi gradi di

democrazia[1], così come diverse forme di autoritarismo. Per questo motivo, nel presente lavoro si concentrerà l'attenzione su quello che viene autorevolmente denominata "autoritarismo elettorale"[2], al fine di porlo a confronto con l'ordinamento italiano, con particolare riguardo all'elezione dall'organo parlamentare[3].

Occupandosi di autoritarismo elettorale si escludono dall'analisi tutte quelle forme di dittatura monopartitica, militare o personale, che precludono, senza alcuna finzione, l'esistenza di ogni opposizione democratica al potere costituito.

Diversamente, il concetto di autocrazia elettorale parte dall'assunto per cui le elezioni siano necessarie, ma non sufficienti a garantire la creazione di una moderna democrazia[4]. E, nel momento in cui chi detiene il potere, seppur conferitogli indirettamente per il tramite di elezioni, esorbita dalle proprie competenze con una sistematicità che funge ad ordinario, senza che gli organi titolari del potere di controllo esercitino alcuna efficace interferenza, si è tutti a pieno titolo legittimati a temere l'avveramento di una deriva autoritaria.

Ma come si è arrivati a tutto questo? E' possibile individuare delle ragioni giuridico-politiche? E soprattutto, esiste un antidoto alla deriva autoritaria temuta e paventata? A questi e ad altri quesiti si tenterà di dare una risposta all'interno dell'elaborato.

2 . L'ordinamento italiano e il rischio di una deriva autoritaria

La crisi dei partiti tradizionali riguarda da decenni la democrazia italiana (e occidentale in genere), sino al punto da considerarsi assodata ed insita nella società, quasi necessariamente, alla stessa stregua per cui con pratica indolenza la società e la politica affrontano le questioni che, da altrettanto tempo ed ogni anno incrementandosi, fanno temere la prospettata deriva autoritaria del nostro ordinamento costituzionale. Ci si riferisce, accennando soltanto, all'abuso della decretazione d'urgenza, della questione di fiducia, al monocameralismo di fatto ed alternato, al conseguente svuotamento del ruolo del Parlamento, al leaderismo imperante, alle continue pressioni nei confronti della magistratura, e ad altri eventi similari o assimilabili.

---

[1] A. Schedler, *Elections without democracy*, in Journal of democracy, volume 13, numero 2, aprile 2002, 37, per cui «[d]emocracy is not simply present or absent, but admits of degrees». E ancora R. A. Dahl, in *intervista sul pluralismo*, a cura di G. Bosetti, Editori Laterza, 2002, 6, che, riferito alla democrazia, specifica che «non è un concetto statico». Per una articolata disamina dei concetta di democrazia, costituzionalismo e delle loro accezioni/degenerazioni si rimanda a A. Di Gregorio, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini democrazia" e costituzionalismo"*, 2020, dpceonline.it. e, della medesima autrice: *I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali*, in Nuovi Autoritarismi e Democrazie (NAD), n. 2/2019.

[2] A. Schedler, *Elections without democracy,* cit., 38.

[3] Fondamentale importanza ricoprirà il concetto espresso da G. Pasquino, in *I regimi elettorali autoritari,* nuova informazione bibliografica 3/07, luglio settembre, 399, per cui «il quesito "come" si sono svolte le elezioni, ovvero con quale grado di regolarità, non può avere una risposta soddisfacente guardando soltanto a valle del procedimento elettorale [...] la manipolazione potrebbe già essersi esercitata con successo a monte: nell'accettazione o nel rifiuto da parte delle autorità amministrative autoritarie delle candidature [...]».

[4] A. Schedler, *Elections without democracy,* cit, 38; e ancora G. Pasquino, *I regimi elettorali autoritari*, cit., 395, per cui «[l]addove non si tengono elezioni non esiste nessuna democrazia. Tuttavia, non possiamo sostenere con altrettanta sicurezza che laddove si svolgono elezioni esista effettivamente una democrazia».

Eppure la nostra Costituzione è chiara e mal si presta ad equivoci, ma allora perché, nei fatti, siamo arrivati ad una così profonda alterazione del dettato costituzionale?

Per tentare di rispondere a questa domanda si ritiene necessario fissare un presupposto: se è vero che la democrazia ha quale asse portante l'elezione, si ritiene altrettanto vero che quest'ultima subordini la propria democraticità, prima che al rispetto dei principi democratici posti in Costituzione, alla loro rivendicazione ad opera dei cittadini. Come a dire che gli elettori, in quanto sovrani, sono liberi di accettare la sottoposizione ad una legge elettorale che non riproduca fedelmente i principi democratici fondanti l'ordinamento costituzionale[5]. E sono liberi di farlo, appunto, astenendosi dal rivendicare il pieno esercizio dei principi democratici delineati dalla Costituzione.

Il riferimento di cui sopra riguarda l'egemonia partitica in ambito politico, che non deriva da altro che non sia una comune accettazione popolare[6] (prima ancora che da una disposizione di legge[7]), piuttosto che da una previsione costituzionale. Il popolo, infatti, è sovrano, e il sovrano riconosce nel partito politico, o comunque nel gruppo politico organizzato, l'attore principe delle dinamiche istituzionali, sin dalle origini[8] (anche se gradualmente sempre meno)[9].

L'analisi dei sentimenti che fanno capo alla società contemporanea, però, pone in discussione la democraticità della legislazione elettorale vigente proprio con riferimento alla preclusione di partecipare alla rappresentanza democratica posta in capo a tutti coloro che rifiutino un'identificazione partitica (o assimilabile).

Primo scopo del contributo è quindi quello di porre in discussione l'egemonia elettorale del partito politico, che in Italia, per scelta[10] o per contingenza, non si è mai imposto una regolamentazione interna, fino al punto da originare una politica elitaria, costituita da persone scelte dai titolari di un'associazione giuridica non riconosciuta[11],

---

[5] «The limits of the authoritarian imagination are not logical, but empirical», A. Schedler, *Elections without democracy*, cit., 41. Ciò che richiama il concetto di «come difendere la democrazia dalla democrazia stessa», A. Spadaro, *Su alcuni richi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. prime considerazioni*, in Associazione Costituzionalisti Italiani *(AIC),* Rivista n. 1 del 2017, 4.

[6] Su cui si avrà cura di argomentare in seguito.

[7] Che della comune accettazione popolare si fa riflesso, come ricorda Santi Romano, per cui «un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche norma, ma oltre che norma, e spesso prima di essere norma, è organizzazione e corpo sociale», S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Quodlibet, Firenze, 1967, 64.

[8] L'incorporazione delle masse che si realizza dopo lo Stato assoluto è possibile solo grazie al partito politico, così come ricorda A. Poggi, in *E' ancora attuale il dibattito sul "metodo" democratico interno ai partiti?*, in Federalismi.it, Editoriale 24 dicembre 2014.

[9] Con un'evoluzione ricostruita dall'avvento della Repubblica, sino agli anni successivi a tangentopoli da F. Giuffré, in *Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della forma di governo, in Federalismi.it, 30 novembre 2016*.

[10] Il dibattito in Assemblea costituente (seduta 22 maggio 1947) fu ampio e vide confrontarsi opposte visioni fra cui quella dell'on. Mortati, tra i portavoce dell'opinione favorevole alla fissazione in Costituzione di una regolamentazione interna ai partiti, il quale ritirò il proprio emendamento all'articolo tutt'oggi in vigore, in seguito alla presa d'atto del venir meno del consenso da parte della maggioranza dell'Assemblea.

[11] Così come oggi sono disciplinati i partiti politici in forza del codice civile, seppur durante i lavori dell'Assemblea costituente si propose di conferire «attribuzioni di carattere costituzionale» al partito politico (ai sensi dell'articolo proposto dall'on. Basso e posto in discussione nella seduta del 20 novembre 1946 della Prima sottocommissione), così come di rimettere ad una «legge speciale» tutto ciò che riguardasse l'organizzazione e il loro riconoscimento (on. Merlin Umberto nella medesima seduta sopra

autoproclamatisi effettivi reggenti dello Stato. Ad avviso dell'autore, dal protrarsi di ciò non può che derivare quello che oggi si paventa: una deriva autoritaria che scaturisca da elezioni a-democratiche che, limitando la partecipazione elettorale, spingono verso un inevitabile autoritarismo ordinamentale. Se è vero, infatti, che l'atto fondante la democrazia è rappresentato dall'elezione, è altrettanto vero che fino a quando l'elezione non potrà dirsi pienamente democratica, la democrazia presterà il fianco a derive autoritarie[12].

Diventa quindi conferente al discorso in argomento confrontare l'ordinamento elettorale italiano con il limite oltre il quale un'elezione perde l'accezione democratica per acquisire quella autocratica. E per fare ciò ci si avvarrà della tesi addotta da Schedler[13], che definisce la democrazia elettorale come retta da sette anelli concatenati, dei quali è sufficiente ne manchi uno per escludere l'attributo democratico in capo ad una competizione elettorale.

Al riguardo, si reputa necessario concentrarsi sulla prima delle suddette caratteristiche di una votazione che si ritiene in grado di porre in seria discussione la democraticità degli ordinamenti elettorali "moderni", se raffrontati al dettato costituzionale e, contemporaneamente, ai sentimenti della società[14]. Ci si riferisce al requisito c.d *free supply*, ovverosia il libero accesso all'offerta politica, inteso come la possibilità per tutti i cittadini e le forze politiche di partecipare attivamente al processo elettorale, senza restrizioni arbitrarie.

Per argomentare in merito a ciò, si ritiene necessario porre la tesi appena esposta a confronto con l'accezione giuridica del concetto di pluralismo democratico, domandandosi quando sia effettivamente in grado di porre l'elettore nelle condizioni di avvalersi di quell'anello della catena democratica di cui sopra[15].

3 . Il pluralismo democratico

---

citata), ovvero ancora riconoscere attribuzioni costituzionali a quei soli partiti che conseguano una quota minima di voti. Tesi opposte furono sostenute da chi (on. Mastrojanni) sosteneva che la costituzionalizzazione di funzioni proprie dei partiti politici creerebbe «parlamentari dipendenti dei partiti», così come chi metteva in guardia in merito al fatto che senza limiti «qualunque esigua associazione di persone» rivendicherebbe il diritto a vantare funzioni costituzionali; fino ad arrivare a quanto affermato dall'on. Mastino Pietro (seduta del 20 maggio 1947 dell'Assemblea costituente), il quale poneva la questione di chi e come avrebbe definito la democraticità di un partito politico (Ruggeri propose il Governo, Mortati la Corte costituzionale). Infine va segnalata la preoccupazione che l'istituzionalizzazione costituzionale delle funzioni partitiche avrebbe dato al partito politico «una visione troppo contigua [...] al modello del partito-stato della recente esperienza del regime fascita», F. Giuffré, in *Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della forma di governo,* cit, 5. Risolutiva di tale conflitto di visioni pare essere la posizione sostenuta dall'on. Merlin Umberto nella seduta del 22 maggio 1947, che, sintetizzata, riconosceva come i costituenti italiani permisero, per la prima volta nella storia, il riconoscimento costituzionale del partito politico, «con la possibilità domani che a questi partiti si affidino compiti costituzionali».

[12] Si avrà cura di argomentare nel corso dell'elaborato in merito alle ragioni che spingono l'autore ad addebitare le pratiche a-costituzionali moderne all'elitismo rappresentativo riconosciuto in capo a gruppi politici organizzati.

[13] A. Schedler, Elections without democracy, cit., 39

[14] *Ibidem,* per cui «the dual challenge of defining reasonable normative and empirical thresholds is often a matter of context-sensitive judgment rather then precis measurement».

[15] Piuttosto che tentare di dare una definizione del concetto pluralista, compito arduo così come chiarisce F. R. De Martino, in *L'attualità del principio pluralista come problema*, in Rivista AIC, n° 2/2019, 2, si intende individuare la sua cogenza giuridico-costituzionale.

Il pluralismo democratico rappresenta la vera pietra miliare degli ordinamenti costituzionali moderni[16] e, ad avviso dell'autore, si distingue in due tipologie: necessario[17] e discrezionale.

Rientra nella prima categoria il pluralismo che si articola all'interno del Parlamento, strutturato in Gruppi parlamentari composti da membri[18] svincolati da ogni tipologia di mandato imperativo. All'interno dell'organo direttamente eletto e soltanto al suo interno si impone alle diverse visioni politiche un confronto volto al raggiungimento di una sintesi nel preminente interesse nazionale.

Diversamente, ogni altro strumento del pluralismo democratico è da considerarsi quale risultato di una scelta discrezionale, quindi non necessaria, compiuta dall'elettorato, il quale è libero di articolarsi in formazioni politiche di natura extra-istituzionale, quali i partiti o i movimenti politici (ma non soltanto), così come disposto dall'articolo 49 della Costituzione italiana. Infatti, se tale disposizione trova il proprio fondamento nel diritto fondamentale della libertà di associazione[19], tale diritto è da ravvisarsi anche e soprattutto nella sua facoltà di esercizio negativo, vale a dire nella possibilità di astenersi dall'aderire ad alcuna formazione partitica, senza che ciò precluda l'accesso alla rappresentanza democratica.

I costituenti, infatti, pur provenendo in gran parte da partiti politici o da esperienze politiche organizzate[20], e tanti fossero convinti che la società politica italiana fosse (necessariamente) da articolare in partiti politici[21], ben consapevoli del ruolo loro assegnato, non si spinsero fino ad imporre ciò che essi stessi ritenevano la norma, bensì lasciarono al futuro ordinamento costituzionale la possibilità di autoregolarsi[22].

Oggi il partito è *conditio sine qua non* del confronto politico, tanto per il pensiero comune della società, quanto per la grande maggioranza degli intellettuali[23], seppur

---

[16] Sull'importanza del pluralismo V. Baldini, *La democrazia pluralista nei mutamenti dell'esperienza contemporanea*, in Dirittifondamentali.it, fascicolo n 2/2024, 8.

[17] O, forse meglio, «istituzionale», idem, 11.

[18] Corte cost., ord. 10 gennaio 2019, n. 17, massima 41933, che riconosce i singoli parlamentari quali «organi-potere, titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite».

[19] Fino al punto da arrivare a condividere quanto espresso dall'on. Lucifero nella seduta dell'Assemblea costituente del 22 maggio 1947, quando con riferimento all'odierno articolo 49, si esprime: «io questo articolo non l'ho capito, dato che il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici [...] è quel diritto di associazione [...] già sancito e consacrato».

[20] La cui natura (partitica), nella fase postfascista e precostituente andò addirittura oltre alla propria natura di collegamento tra istituzioni e società, «essendo capaci di esercitare una decisiva funzione di supplenza di fronte alla grana delle istituzioni fasciste e, poi, della monarchia», F. Giuffré, in *Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della forma di governo*, cit., 4.

[21] Uno per tutti, l'on. Mortati che nella seduta del 22 maggio 1947 dell'Assemblea costituente affermò che «[è] nei partiti [...] che si preparano i cittadini alla vita politica e si da modo ad essi di esprimere organicamente la loro volontà».

[22] L'on. Dossetti, nella seduta della Prima sottocommissione del 20 novembre 1946, discutendo della costituzionalizzazione delle attribuzioni partitiche (verso cui dichiarava favore) pronuncia le parole per cui la norma (l'odierno articolo 49) debba «essere meditata in vista del pericolo che essa possa bloccare l'avvenire cristallizzando il presente, o peggio, il passato»; o ancora l'on. Mastrojanni nella stessa seduta, per cui: «che non ci si arroghi il diritto di definire il concetto di democrazia dopo appena sei mesi di esercizio della rappresentanza parlamentare».

[23] Per tutti, A. Dahl, in *intervista sul pluralismo,* cit., 11, per cui: «Oggi diamo per scontato che la competizione tra partiti politici con base di massa sia essenziale per la democrazia. [...] I partiti rappresentano un'istituzione politica che è una necessità ovvia ed evidente per i sostenitori della democrazia odierna su grande scala».

l'autore del presente elaborato fatichi a dar torto al proprio convincimento per cui il concetto di *democrazia dei partiti*, oggi, paia superato sotto ogni punto di vista; sempre che non si voglia spogliar di significato locuzioni quali *crisi dei partiti, sfiducia nella politica* e *crisi della rappresentanza*, al punto che la convinzione dell'autore lo induce a ritenere che ostinarsi ad imporre una visione partitica della politica e della società sia inconferente al compito stesso affidato alla politica: permettere la partecipazione attiva degli elettori volta al soddisfacimento del bene comune.

3.1. I caratteri del voto

Al fine di supportare quanto affermato nel paragrafo precedente, si compie una disamina dei caratteri del voto sanciti in Costituzione, così come esercitati per mezzo della legislazione elettorale, ponendoli in relazione agli aspetti caratterizzanti il principio democratico, per quanto concerne l'oggetto dell'analisi.

Si farà quindi riferimento ai principi fondamentali quali il suffragio universale, l'elezione diretta degli organi rappresentativi, i caratteri del voto definiti all'articolo 48 della Costituzione, per cui esso dev'essere personale, uguale, libero e segreto; il tutto relazionato alla libertà del mandato parlamentare ed alla rappresentanza nazionale che fa capo alla medesima funzione. Analizzare la pratica applicazione di tali presupposti del voto risulta utile a verificarne il rispetto costituzionale, al fine di avvalorare la tesi sostenuta nell'elaborato, tale per cui l'imposizione di un inquadramento di lista sia da considerarsi in ogni caso lesiva del dettato costituzionale posto a fondamento della democraticità ordinamentale.

3.2. Critica al sistema elettorale proporzionale

Trattando di inquadramento elettorale di lista, si fa riferimento al sistema elettorale di tipo proporzionale, che permette di presentare candidatura politica esclusivamente a coloro che presentino una lista di candidati composta come minimo da due persone[24].

Al fine di confrontare tale modalità di votazione con la tesi sopra esposta, si ritiene necessario articolare il ragionamento considerando le due facce del diritto di voto: l'esercizio attivo e quello passivo, cominciando dall'analizzarne il passivo esercizio, in quanto naturale presupposto dell'attivo[25].

La considerazione che si intende esporre è quella per cui il passivo esercizio del diritto di voto debba essere posto nelle condizioni di estrinsecarsi per mezzo di una libera e personale valutazione del candidato, in relazione al principio di libertà del mandato parlamentare cui la candidatura tende ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. Estrinsecazione che risulta preclusa dalla soggezione della candidatura medesima all'apparentamento ad una lista politica, in guisa da subordinandone

[24] Evitando di considerare eventuali deviazioni dal sistema proporzionale di tipo "puro", in quanto si ritiene che risultino comprese nel ragionamento che si intende articolare; e al tempo stesso concentrandosi sul principio della riflessione, che vale anche qualora lo si rapporti ad eventuali previsioni legislative che, ad esempio, impongano un numero minimo di candidati pari al totale dei seggi da assegnare all'interno del collegio plurinominale.

[25] Banalmente, in ragione dell'assunto per cui senza candidati non si vota, ritenendo di conseguenza privo di logica valutare la possibilità di esercitare attivamente il diritto di voto fin tanto che ne risulti precluso il passivo esercizio.

l'ammissione ad un giudizio ulteriore (quello partitico) rispetto all'unico (quello degli elettori) imposto dalla Costituzione.

Si afferma ciò in relazione alla contingenza per cui la libertà del voto garantisca che il suo passivo esercizio risulti privo di ogni vincolo non strettamente necessario all'espressione della rappresentanza democratica. A ciò aggiungendo che il carattere della personalità del voto non può ravvisarsi esclusivamente con riferimento alla necessità che esso sia espresso "personalmente" dall'elettore, limitandosi a considerare l'atto fisico dell'inserimento della scheda nell'urna, in quanto ciò che tutela l'articolo di riferimento è l'intenzione di voto, prima ancora della fisica espressione[26]. Perché un voto sia libero e personale, quindi, si ritiene necessario che rispetti il requisito sopra delineato del *free supply*, tale per cui esso deve considerarsi frutto di una libera e personale valutazione compiuta dal candidato, il quale dev'essere messo nelle condizioni di associarsi, preliminarmente all'elezione, in partiti o in coalizioni politiche, alla stessa stregua per cui deve essergli riconosciuta la libertà di rifiutare ogni tipologia associativa.

A quanto appena affermato si intende aggiungere che il divieto del mandato imperativo ne impone la tutela sin dagli intenti, quindi sin dal compimento degli atti preliminari all'adempimento del mandato medesimo.

Si ritiene che quanto appena espresso, già di per sé, valga ad avvalorare la tesi per cui l'imposizione dell'apparentamento di lista risulti, ai sensi della Costituzione italiana, illegittimamente lesiva della libertà e della personalità del voto, anche in relazione alla libertà del mandato parlamentare. Nel tentativo, però, di compiere un ragionamento completo, si considera anche l'espressione del voto focalizzando l'attenzione sul suo attivo esercizio, al fine di mostrare come anche l'eventuale previsione della possibilità di esprimere un voto di preferenza risulti inidonea a garantire il rispetto del dettato costituzionale in tema di rappresentanza democratica. Di norma, infatti, l'espressione di un voto di preferenza contribuisce, in ogni caso, all'elezione di tutti coloro che risultino inseriti all'interno della lista, limitandosi a privilegiare l'espressione del candidato preferenziato. Un elettore, quindi, che rivendichi (legittimamente) il diritto ad esprimere un voto nei confronti di un'unica persona verso cui intenda riporre la propria fiducia elettorale risulterebbe in ogni caso leso nella propria sfera della libertà e della personalità dell'esercizio del diritto, pur in presenza della facoltà di esprimere un voto preferenziale.

3.2.1. Le ragioni socio-politiche a sostegno della critica al sistema proporzionale

Quanto esposto nel paragrafo precedente utilizza quale metro di paragone il dettato costituzionale, senza preoccuparsi di individuare le ragioni politico-sociali che spingono l'autore a rivendicare quanto affermato. Per questo motivo, nel paragrafo corrente si porrà l'attenzione su tali aspetti, a cominciare dalla valorizzazione della responsabilità elettorale.

[26]Ad avviso dell'autore, quindi, la conoscibilità dei candidati imposta dalla Corte costituzionale ad ogni legge elettorale di tipo proporzionale per il tramite della sent. n. 1 del 2014 è da considerarsi condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire in ogni caso l'espressione di un voto libero e personale. Il giudizio richiamato presupponeva, infatti, l'assenso del candidato all'inserimento in lista, verso cui non si lamentava alcunché. Fermo restando che il giudizio della Corte debba il più possibile commisurarsi al fatto, che qualora si manifesti così come lo scrivente prospetta, aprirebbe, secondo l'autore medesimo, ad ulteriori innovazioni giurisprudenziali.

Ancora una volta, il discorso può farsi, ed anzi, conviene farsi, occupandosi separatamente dei due lati dell'esercizio del diritto di voto: attivo e passivo, cominciando dal secondo.

Si considera pertanto assodato il diritto di ogni candidato a partecipare ad una competizione elettorale in totale libertà da ogni vincolo di mandato, nella consapevolezza che la funzione cui si aspiri rimette ad un giudizio personale dell'eletto la stragrande maggioranza delle valutazioni in merito alle scelte politiche operate nell'esercizio della funzione medesima. Si ritiene quindi necessario porre il candidato in oggetto nella libertà di conseguire i voti utili alla propria investitura avendo cura di far valere esclusivamente le proprie capacità e competenze, rifiutando di spartire i voti a lui rivolti con altri candidati. Da ciò consegue la considerazione per cui l'elettore debba essere messo nelle condizioni di esercitare a pieno la propria sovranità, assumendosi pienamente ed esclusivamente le proprie responsabilità elettorali, avendo cura di contribuire ad eleggere un'unica persona verso cui nutra piena fiducia, contestualmente ponendosi nelle condizioni di monitorare l'operato dell'eletto, sì da compiere un giudizio circa l'efficacia e l'efficienza del voto da lui espresso.

Alle ragioni appena descritte ne conseguono ulteriori, che concentrano l'attenzione sulla nozione di programma elettorale. Se oggi, infatti, la stragrande maggioranza della popolazione italiana ha (quella che l'autore considera) la presunzione di partecipare all'elaborazione di un intero programma di governo, non si può imporre che ciò si confaccia all'intera popolazione. Non risulta infatti certo possibile additare a torto colui o colei che, umilmente, non si ritenga in grado di esperire un giudizio utile alla Nazione (perché di ciò si tratta con riferimento all'elezione dell'organo Parlamento) con riguardo ad un'intera agenda politica, preferendo esprimere la propria opinione esclusivamente con riferimento a ciò su cui si vantino serie competenze, per il resto rimettendosi alla fiducia che si infonda nel candidato prescelto. Si ritiene infatti non opinabile che l'onere (morale e non giuridico) di formarsi su di ogni questione politica sia proprio dell'eletto, non certo dell'elettore. E se non si vuole qualificare come avveduto l'elettore che abbia coscienza del fatto che l'urna elettorale riguardi qualcosa che vada oltre le capacità di chiunque non vi abbia direttamente a che fare; di certo non gli si può precludere l'esistenza. Compiere un ragionamento di una tale portata, infatti, induce ad attribuire al mestiere politico quella qualifica di dignità che (a torto o a ragione poco interessa ai fini del ragionamento), ad avviso dello scrivente, difetta oggi nella percezione della maggioranza dell'elettorato. Infatti si ritiene che, banalmente detto e per mezzo di una provocazione che mira ad essere propositiva, se chiunque fosse in grado di esperire un giudizio competente su di un intero programma di governo, non si capisce il motivo per cui esistano ancora elettori e non soltanto candidati.

A ciò aggiungendo che il rischio di imporre una visione della politica definibile "programmo-centrica" legittima il rappresentante eletto a dichiarare di compiere atti al fine dell'attuazione del programma di governo avallato dagli elettori, su cui però si ritiene non opinabile affermare che, nella maggior parte dei casi, l'elettore medio non abbia le capacità concettuali necessarie alla sua profonda comprensione. Non può quindi considerarsi illegittima l'esistenza dell'elettore che, nel più profondo rispetto nutrito nei confronti della funzione parlamentare, rivendichi la possibilità di riconoscere l'importanza di designare uno ed un unico rappresentante della Nazione, tornando di conseguenza a dare ad ognuno di questi il valore giuridico che effettivamente ricopre.

3.3. Critica al sistema maggioritario

La critica al sistema elettorale di tipo proporzionale non esaurisce le argomentazioni che l'autore ha l'auspicio di portare all'attenzione dei lettori, in quanto si ritiene necessario valutare la questione anche considerando (quella che oggi è definita) l'alternativa al voto di lista: il sistema maggioritario, al fine di mostrare come neanche esso possa considerarsi in grado di permettere l'espressione di un voto che possa farsi artefice di un'elezione democratica, anziché autocratica.

Infatti, partendo dal presupposto per cui il voto rivolto alla formazione del Parlamento mira all'elezione di un rappresentante nazionale, si ritiene che questo non debba essere vincolato aprioristicamente al territorio elettorale rappresentato dal collegio uninominale di candidatura. Ad avviso dello scrivente, infatti, tanto l'elettore quanto il candidato devono essere messi nelle condizioni di esprimere liberamente la propria preferenza elettorale, ovvero di presentare la propria candidatura politica, potenzialmente all'interno dell'intero territorio nazionale, in ragione del fatto che la funzione che si contribuisce ad eleggere (ovvero cui si aspira a ricoprire) dev'essere perseguibile sin dagli intenti: la rappresentanza nazionale.

Infatti, non si riconosce ragione costituzionale tale da precludere all'elettore la possibilità di esprimere la propria preferenza per un candidato estraneo al collegio di residenza, alla stessa stregua di come si ritenga che il dettato costituzionale preveda la possibilità di porre il candidato nelle condizioni di conseguire i voti necessari all'elezione politica (con particolare riferimento alla Camera dei deputati), potenzialmente all'interno dell'intero territorio nazionale. L'unico discrimine che faccia capo al territorio d'elezione, ad avviso dello scrivente, dev'essere rappresentato dalla necessità posta in capo al candidato di conseguire un numero di firme a sostegno della propria candidatura proporzionale al numero di persone residenti all'interno del territorio medesimo, senza alcun'altra limitazione aprioristica.

3.3.1. Le ragioni socio-politiche a sostegno della critica al sistema maggioritario

Tentando di avvalorare quanto sostenuto nel paragrafo precedente, si riportano alcune ragioni a sostegno della tesi medesima, riservando per ultimo l'argomento che più degli altri si ritiene imporsi per evidenza e verità.

In primo luogo, ragioni socio-politiche (quindi per questo opinabili e non vincolanti), mettono in dubbio l'opportunità dell'imposizione elettorale che riconduce l'elezione maggioritaria ad una valutazione territorialmente limitata (e tra l'altro di esigue dimensioni). Risulta infatti lecito porre in dubbio l'opportunità di limitare l'ambito territoriale di espressione del voto nazionale, se raffrontata alla già sussistente e radicata rappresentanza politica territoriale articolata, tra l'altro, su diversi livelli di governo: comunale, provinciale e regionale.

A ciò potendo aggiungere (ancora una volta senza che si possa assurgere a verità inconfutabile), che la previsione della possibilità di presentare la propria candidatura politica all'interno di un collegio uninominale pone le forze politiche maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'opportunità di collegare il candidato "politicamente più forte" al collegio uninominale entro cui si presenti il pretendente "politicamente più sgradito" alla coalizione medesima.

A ciò aggiungendo l'ulteriore critica rappresentata dal dato di fatto per cui l'elezione uninominale impronta la campagna elettorale alla prevaricazione dell'un candidato sugli altri, precludendo il confronto maturo e competente, che si ritiene l'unico strumento in grado di concepire una politica democratica, nel senso nobile del termine.

Un'ultima ragione, però, si considera fondamentale sottolineare a sostegno della critica al sistema maggioritario, la quale, seppur anch'essa di natura socio-politica, pare necessariamente prevalente nei confronti di ogni altra argomentazione, in quanto si considera espressione della più impellente e moderna necessità, rappresentata dalla presa d'atto dell'evoluzione contemporanea. Ci si riferisce alla necessità di connettere le dinamiche elettorali all'evoluzione comunicativa rappresentata dall'era di internet e della comunicazione di massa. Il superamento del sistema maggioritario, infatti, permetterebbe ad ogni singolo elettore di farsi candidato avvalendosi dei propri personali strumenti di comunicazione, senza la necessità di domandare "permessi" partitici preliminari. L'evoluzione comunicativa, infatti, leva ogni ragione di esistere a qualunque confine territoriale, permettendo di raggiungere i destinatari del proprio messaggio politico all'interno dell'intero territorio nazionale. Ad avviso dello scrivente si ritiene quindi che ciò che scaturisce da quanto appena affermato sia da considerarsi fenomenale, ma non si reputa il presente elaborato adatto ad argomentare in merito alle ragioni ed alle critiche che vi si possono muovere, ritenendo attualmente necessario limitarsi a riprodurre le ragioni che l'autore della tesi in argomento adduce a suo sostegno.

3.4. La democrazia elettorale

Se quanto affermato nei paragrafi precedenti si ritiene dotato di legittime fondamenta giuridico-costituzionali, è giunto il momento di supporre quale sia la legislazione elettorale che si ritiene in grado di produrre un ordinamento costituzionale democratico.

La prima considerazione da porre a riguardo è quella per cui ogni legge elettorale rappresenta il necessario anello di congiunzione tra rappresentati e rappresentanti, al punto tale da imporre (in un sistema ad oggi utopisticamente considerato) che essa si ponga non tanto al servizio delle volontà politiche, quanto, prima ancora, degli elettori. Motivo per cui si ritiene che, secondo teoria, soltanto quando questa (la volontà politica) sarà la risultante di ogni legittima modalità di espressione del voto, la politica sarà legittimata a prevedere delle limitazioni alla legislazione elettorale. Secondo tale tesi, dunque, qualunque limitazione posta a monte sarebbe da considerarsi lesiva del fondamentale principio democratico.

Ciò premesso, puramente (quindi utopisticamente) affermato, fin tanto che la politica non possa considerarsi democraticamente eletta, la legge elettorale si ritiene in dovere di porre l'elettore nelle condizioni di esprimere il proprio voto in ogni maniera costituzionalmente prevista. Ciò che, nella pratica elettorale, impone di accettare ogni candidatura costituzionalmente presentata.

Affermando ciò si ritiene, quindi, che tanto il voto di lista, quanto quello rivendicato all'interno del presente elaborato, siano da mettersi nelle condizioni di estrinsecarsi nella prima tornata elettorale effettivamente democratica.

Tutto ciò premesso, si tenta ora di definire gli aspetti essenziali della democrazia elettorale che si fondi sui principi precedentemente definiti, cominciando da ciò di cui si è avuto già modo di discorrere in altro capitolo (cfr. 3.3): la candidatura di cui si tratta

sarebbe subordinata alla presentazione di un numero di firme a suo sostegno proporzionale alla popolosità elettorale del territorio entro cui la candidatura medesima fosse presentata. Dopodiché, la pratica espressione del voto si avrebbe, di regola, tramite trascrizione del nominativo del candidato prescelto, eventualmente potendosi prevedere un'opzione plurima tra candidati non per forza apparentati sin dal momento dell'espressione del voto, bensì dal momento della produzione degli effetti.

La partecipazione al procedimento di ripartizione dei seggi, poi, sarebbe subordinabile al superamento di una soglia di sbarramento tale da garantire che ogni eletto rappresenti una porzione minima e rilevante di elettori.

Infine, considerando l'eventualità che il sistema preveda soltanto candidature quale quella delineata, i seggi sarebbero assegnati a chi consegua più voti, fino ad esaurimento posti.

4. Le ragioni a sostegno dell'imputazione della (paventata) deriva autoritaria dell'ordinamento costituzionale in capo all'autoritarismo elettorale (vigente), e le soluzioni derivate dalla democrazia elettorale

Sino al presente paragrafo si è tentato di avvalorare una tesi considerata decisiva dall'autore in relazione alla reazione a presenti, eventuali o paventate derive autoritarie dell'ordinamento costituzionale italiano; si ritiene ora giunto il momento di tentare di rispondere ai quesiti posti in capo all'elaborato: 1) Quali si considera che siano le ragioni giuridico-politiche proprie della deriva autoritaria addebitata all'autocrazia elettorale sopra precisata? 2) Perché si considera la democrazia elettorale definita all'interno dell'elaborato quale antidoto a tutto ciò?

Nella consapevolezza di tentar di rispondere ad interrogativi particolarmente complessi, di seguito si considerano quelli che lo scrivente ritiene i principali elementi autocratici ordinamentali contemporanei, in piena coscienza circa l'esiguità dello spazio riservato a siffatte questioni, tale da permettere una disamina che non possa considerarsi esaustiva, e che per questo si limita a definire gli aspetti che l'autore considera dirimenti.

Quale premessa dei ragionamenti che seguono, conviene cominciare tentando di rispondere al primo quesito sopra posto, individuando la responsabilità giuridico-politica di ogni storpiatura costituzionale (oggetto dell'attenzione dei paragrafi seguenti) in capo alla previsione elettorale che ne permette l'avveramento: la preclusione di partecipare al procedimento di formazione della rappresentanza politica posta in capo a tutti coloro che non si identifichino all'interno di un gruppo politico organizzato. La tesi sostenuta risulta infatti essere quella precedentemente affermata (cfr. 2), tale per cui la consacrazione di un autoritarismo elettorale comporta la derivazione di un sistema democratico che presta inevitabilmente il fianco a degenerazioni autoritarie. Infatti, secondo l'autore, imponendo il coalizionismo pre-elettorale[27] si avvalora un servilismo istituzionale che, seppur non abbia radici giuridiche, bensì politiche, permette la premeditazione di atti parlamentari che mai potrebbero realizzarsi qualora il pluralismo istituzionale fosse frutto di una libera e personale scelta di coloro che lo compongono.

A ciò si potrebbe obiettare che, pure in forza dell'autoritarismo elettorale premesso, nulla vieta al singolo rappresentante della Nazione di far valere le proprie opinioni, pure

[27] Che sia partitico, di movimento o di coalizione poco importa.

in disaccordo rispetto all'opinione dominante del Gruppo cui fosse iscritto; ma, seppur tale affermazione risulti vera sulla carta, non può certo considerarsi tale nella pratica, in quanto l'opportunità che offre l'autoritarismo elettorale di cui si è discusso risulta tale da permettere l'inserimento in lista soltanto a coloro che, sin dai primi passi, dimostrino un'obbedienza al "regime" partitico tale da non far temere successivi ripensamenti.

Ciò detto, prima di proseguire il ragionamento, risulta essere premura dell'autore specificare che non si intende in alcun modo affermare che ciò che in passato si riteneva giusto (la democrazia dei partiti) non lo fosse, ma semplicemente sostenere che ciò che si confaceva al passato non è detto si confaccia anche al presente.

4.1. Il monocameralismo di fatto ed alternato

Nell'intento di avvalorare la deliberazione costituente che designa l'Italia quale Repubblica parlamentare, si comincia la disamina sopra accennata considerando l'organo principe del nostro ordinamento (il Parlamento), in relazione allo svuotamento subito con riguardo alla sua principale funzione: legiferare. Per fare ciò, si partirà dall'analisi della prassi politica che prende il nome di monocameralismo di fatto ed alternato, causa del venir meno di una caratteristica essenziale del nostro parlamentarismo: il bicameralismo paritario.

Ancora una volta, l'autore considera considera che l'avveramento di una tale pratica risulti precluso ad un Parlamento caratterizzato dalla garanzia dell'indipendenza dei suoi componenti sin dal momento della presentazione della candidatura politica, in ragione dell'assenza di un obbligo di "rendere grazie" a chi abbia permesso l'investitura, tale da precludere l'esistenza di identiche deliberazioni tra i due rami del Parlamento.

Con riferimento a tale forzatura costituzionale, però, si rende necessario un discorso ulteriore, che verifichi la compatibilità della pratica manifestazione del pluralismo istituzionale definito all'interno dell'elaborato con la previsione costituzionale rappresentata dal bicameralismo paritario, avendo particolare riguardo alla estrinsecazione del procedimento legislativo. Per fare ciò, si ritiene necessario indagare le ragioni costituenti poste a fondamento della scelta ordinamentale di tipo bicamerale, al fine di porle in rapporto con l'ordinamento democratico frutto della democrazia elettorale definita all'interno dell'elaborato, sì da tentare di dimostrare la tesi per cui esso comporti il naturale superamento del bicameralismo paritario.

Due si ritengono essere le principali argomentazioni costituenti poste a fondamento della scelta bicamerale: garantire la ponderazione delle questioni politiche da una parte, ed eludere la degenerazione parlamentare rappresentata dalla dittatura della maggioranza, dall'altra. Ciò premesso, si considera un Parlamento che si formi per mezzo della democrazia elettorale auspicata, rapportando il suo funzionamento alle due ragioni appena menzionate.

In primo luogo, l'eterogeneità della competizione elettorale si tramuta in una frammentazione politica tale da garantire la ponderazione della questione all'interno di un'unica Camera[28], sino al punto da giungere a considerare la seconda Assemblea

[28] e tale anche da dare alla diminuzione dei parlamentari operata per mezzo della l. cost. n. 1 del 2020 valore attuativo del dettato costituzionale medesimo con riferimento all'applicazione del principio democratico. Si ritiene infatti che tale diminuzione, all'interno di una rimodulazione della competizione

ultronea nei confronti dell'esercizio della funzione principe dell'organo Parlamento: legiferare. Se infatti risulta ragionevole attendersi che in una Camera si giunga all'approvazione di un testo di legge condiviso, non si può definire altrettanto ragionevole la tesi per cui la seconda Camera (della medesima origine elettorale democratica) giunga all'approvazione dell'identico atto normativo. Si ritiene, quindi, questa la ragione fondante la necessità di disporre[29] il superamento del bicameralismo paritario.

In relazione a tale ultima questione, si reputa di fondamentale importanza accennare[30] ai benefici che derivano alla pratica formazione degli atti normativi dall'accoglimento della rivendicazione descritta dall'autore, correggendo le gravi carenze normative (per qualità e lungimiranza) che affliggono il nostro ordinamento costituzionale.

Se, infatti, non si può negare che un Parlamento che origini dalla democrazia elettorale auspicata dall'autore sarebbe molto meno celere degli odierni nella formazione degli atti di legge, questi, nel momento in cui nascessero, sarebbero certamente più lungimiranti e frutto di maggiore confronto, trovando la loro ragione d'esistere nella giustizia dell'atto, piuttosto che nel compromesso tra opposte visioni. E, al fine di avvalorare quanto appena affermato, si rende necessario riferirsi[31] allo svolgimento della campagna elettorale frutto di una legge che permetta la presentazione di una candidatura pienamente libera e personale.

In termini di molto succinti, si può asserire che la facoltà di candidarsi liberamente potenzialmente all'interno dell'intero territorio nazionale, oltre ad incrementare la presentazione di candidature politiche[32], induce ogni singolo candidato ad incentrare la propria campagna elettorale su quella o quelle questioni sulle quali si vantino le maggiori competenze[33]. Ciò incentiva di conseguenza la nascita di tante, capillari e realmente competenti discussioni[34] su di ogni questione politica, così investendo del

---

elettorale, contribuirebbe alla razionalizzazione della deliberazione, che, a Costituzione previgente, sarebbe di più arduo conseguimento.

[29] Secondo le modalità previste dalla Costituzione.

[30] Ritenendo che l'oggetto dell'accenno rientri a pieno titolo tra le questioni che necessitano di ulteriore approfondimento di cui si è detto in precedenza, principalmente in ragione degli effetti benefici che deriverebbero in capo all'ordinamento costituzionale.

[31] Ancora una volta brevemente, seppur anch'esso risulti argomento fondamentale e ricco di spunti e considerazioni.

[32] Altro argomento che si ritiene dirimente (a cui sarebbe utile dedicare uno studio approfondito), che determina una notevole quantità di spunti e riflessioni, e tale da diminuire grandemente l'astensionismo imperante.

[33] L'autore non sostenendo la critica per cui una simile libertà comporti una decadenza culturale della politica, in ragione del fatto che la possibilità di presentare candidati privi delle necessarie competenze è più facile a verificarsi in forza di un sistema di lista, che, nei fatti, preclude all'elettore medio la conoscibilità di ogni candidato e delle relative competenze. Quanto si sostiene, al contrario, impone ad ogni candidato di presentarsi per le proprie sole ed uniche competenze e capacità, le quali vengono poste al vaglio elettorale. Anche con riferimento a tale questione, però, si auspica un futuro approfondimento.

[34] Avvalendosi, ognuno, dei propri strumenti comunicativi, in questo modo dimostrando una pratica attinenza politica all'evoluzione del nostro tempo, rappresentata dalla comunicazione di massa. La «democrazia digitale», così come affrontata nel contributo ricco di spunti di F. Gallo, in *Democrazia 4.0, i cittadini e la partecipazione*, in Rivista AIC, Rivista n. 1 del 2020, infatti, ad avviso dello scrivente, si ritiene in grado di arricchire la comunicazione politica, invece che svilirla, in ragione della singolarità della candidatura di cui si discorre, tale da precludere una campagna indirizzata ad un intero programma di governo che, individualmente, risulta imperseguibile, dato che un unico eletto non fa maggioranza, per definizione. Si ritiene, quindi, che la «democrazia digitale» favorisce «la tendenza a "schierarsi" sulla

potere di rappresentanza nazionale gli effettivi rappresentanti degli interessi maggiormente percepiti dagli elettori, piuttosto che dai partiti politici. La conseguenza di ciò è data dall'assegnazione dei posti in Commissione parlamentare a ciascuno membro del Parlamento avendo riguardo all'argomento principe della relativa campagna elettorale. I reggenti di ogni discussione che si articoli in Commissione risultano quindi essere coloro i quali abbiano dimostrato le maggiori competenze in materia, almeno per quanto concerne gli argomenti maggiormente decisivi per l'opinione pubblica. Ne deriva, ad avviso dello scrivente, un dialogo politico-istituzionale incentrato sulle competenze, piuttosto che sulle convenienze; un dialogo definito dalle competenze decise dagli elettori in seguito a qualificate argomentazioni, piuttosto che da convenienze politiche definite dai partiti.

Per ultimo, nel tentativo di compiere un ragionamento che, seppur accennato, assurga ad una minima completezza, si considera la seconda delle ragioni costituenti poste a sostegno della scelta operata nei confronti del bicameralismo paritario, sostenendo che un Parlamento che origini da un sistema elettorale così come delineato, preclude naturalmente la formazione di maggioranze dittatoriali, proprio in ragione dell'importante eterogeneità che lo caratterizza. E tale preclusione avviene al punto tale da imporre un rovesciamento della moderna concezione politica fondata sulla dialettica maggioranza/opposizione, in relazione al fatto che, verosimilmente, su di ogni questione politica verrebbe a formarsi una maggioranza differente, molto più di quanto oggi accada.

4.2. L'abuso della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia

Se il Parlamento è l'organo principe di una Repubblica parlamentare, il rapporto fiduciario che lo lega al Governo o, meglio, che lega quest'ultimo al primo, rappresenta l'aspetto caratterizzante tale forma di organizzazione politica. Per questa ragione, non può prospettarsi esaustivo (nemmeno nei minimi termini) un ragionamento quale quello sin'ora articolato che non consideri tale aspetto. Si ritiene, però, necessario concentrarsi preliminarmente sulle storture costituzionali che l'organo Governo pone al nostro ordinamento per mezzo delle prassi politiche imperanti, sì da tentare di spianare il terreno al successivo ragionamento incentrato, appunto, sull'opportunità di riprodurre le dinamiche elettorali poste a fondamento dell'elaborato, all'interno di una forma di governo che non può prescindere dalla sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'organo titolare del potere esecutivo e quello responsabile dell'autorità legislativa.

La prima questione a venire in considerazione è quindi quella che riguarda l'abuso della decretazione d'urgenza, che da decenni (incrementandosi) profana il dettato costituzionale mettendo seriamente in discussione il principio della separazione dei poteri, contestualmente imponendo per (al massimo) sessanta giorni ai consociati il rispetto di disposizioni di legge elaborate in maniera del tutto a-democratica.

Si ritiene, infatti, che la vigenza di un atto avente forza di legge deliberato da un organo nominato anziché eletto, conferisca all'atto stesso l'attributo autocratico, sino al momento in cui non intervenga nei confronti del testo medesimo una deliberazione

---

base di slogan» fin tanto che è rivolta alla determinazione di un intero programma di governo; incentivando, al contrario, discussioni competenti nel momento in cui è propria di un candidato "indipendente".

assembleare[35]. E, ancora una volta, si addebita il pratico snaturamento dell'articolo 77 della Costituzione alla sua concreta fattibilità: il "dovere di rendere omaggio" al partito che ha permesso l'elezione[36] consente di legiferare, a monte, per mezzo di strumenti a-democratici, in quanto, nei fatti, la maggioranza di governo coincide necessariamente con quella assembleare.

A ciò, per rimanere in tema, si aggiunga l'usanza (anch'essa incrementalmente abusata) dell'apposizione all'approvazione della legge di conversione in legge di tali atti (e non soltanto di essi) della questione di fiducia. Anch'essa, ad avviso dell'autore, frutto di una manipolazione concessa a monte dalla legge elettorale, per le ragioni sopra dette.

Se questi, quindi, si ritiene che rappresentino i principali atti espressione dell'attualità di un autoritarismo non più definibile in termini di deriva, bensì di pratico inveramento, si ravvisa il naturale antidoto, nuovamente, nella previsione di una legislazione elettorale libera e personale sotto tutti gli aspetti. E si afferma ciò in relazione al fatto che l'originaria eterogeneità del pluralismo istituzionale preclude all'organo Governo qualunque premeditazione con riferimento alla conversione in legge degli atti con forza di legge da esso stesso emanati, di conseguenza screditando non soltanto l'abuso, ma addirittura l'uso dell'apposizione della questione di fiducia con riferimento all'esito della delibera parlamentare di cui in oggetto.

Si ritiene pertanto che l'atto con forza di legge emanato in ragione di straordinaria necessità ed urgenza acquisirebbe naturalmente all'interno dell'ordinamento il ruolo definito dalla Costituzione.

A quanto appena espresso si aggiunga la considerazione che apre l'argomentazione relativa alla seconda questione che si intende affrontare all'interno del presente paragrafo: la stessa modalità di formazione del Governo che scaturisca da una legge elettorale liberamente e personalmente democratica, disincentiva in capo all'organo di cui in oggetto l'adozione di deliberazioni che pongano in essere atti con forza di legge di fonte governativa, *ab origine*. Ciò in quanto il Governo, verosimilmente, risulterebbe caratterizzato da una composizione politica contraddistinta da un grado di eterogeneità superiore a quello che caratterizza le odierne compagini esecutive, in ragione del fatto che l'investitura, piuttosto che derivare da determinazioni partitiche (o coalizionistiche), sarebbe più probabilmente frutto di decisioni prese già a livello elettorale dai titolari della sovranità, ovvero conseguenti a deliberazioni assembleari di natura principalmente apartitica.

Ciò affermato, si rende necessario tentare di argomentare in merito, nella consapevolezza di aver oramai varcato le soglie dalla supposizione, forti dell'opinione che compito del buon giurista risulti essere quello di prevedere, prima ancora che osservare e valutare, le dinamiche politico-costituzionali di un ordinamento (preferibilmente democratico).

In primo luogo conviene richiamarsi alla campagna elettorale quale definita nel paragrafo precedente (cfr. 4.1), in grado non soltanto di definire l'assegnazione dei posti

[35] Non si ritiene necessario specificare oltre che in nota che le ragioni costituenti giustificatrici della deroga legislativa permessa in capo all'organo di governo sono da ravvisarsi nella straordinaria necessità ed urgenza dell'atto medesimo; così come non ci si intende nemmeno necessario soffermarsi sull'insussistenza dei requisiti in capo alla maggior parte dei decreti di cui in discorso. Si ritiene esclusivamente doveroso prendere atto dello stato dell'arte.

[36] Prima ancora, ad avviso dell'autore, del fascino rappresentato dalla perpetuazione della detenzione del potere.

in Commissione per mezzo di una decisione operata a monte dall'elettorato, invece che dal partito, ma anche capace di designare, sulla base del medesimo ragionamento, i singoli titolari di ogni Dicastero. Ciò determina la formazione di una compagine governativa[37] eterogenea con riferimento agli intendimenti politici e quindi tale da disincentivare la formazione di atti con forza di legge immediatamente esecutivi.

Ciò detto, prima di tentare di argomentare in merito all'affermazione precedentemente espressa per cui la formazione della compagine governativa avrebbe un'origine o prettamente elettorale con riferimento all'assegnazione di ogni Ministero (nelle modalità appena sopra descritte), ovvero specificamente assembleare; risulta necessario affrontare la questione principe di ogni forma di governo parlamentare, rappresentata dalla necessità che un Governo così definito concordi la stesura di un programma esecutivo condiviso dal Parlamento.

Al fine di argomentare con riferimento a ciò, si reputa essenziale considerare l'opportunità per cui un Governo nominato secondo i crismi sopra descritti (incentrati sulla valutazione elettorale scaturita dalla relativa votazione), si espone al rischio di non conseguire la fiducia parlamentare con riferimento all'agenda politica definita dal Consiglio dei ministri. Ciò che, in considerazione dell'estrema disomogeneità politica che caratterizza un Parlamento frutto di una deliberazione elettorale pienamente libera e personale, più che mostrarsi nelle vesti di rischio, pare quasi inquadrarsi in termini di certezza. Di conseguenza il discorso chiama ad attenzionare la questione proprio con riguardo all'eventualità per cui il Parlamento non conceda la fiducia al Governo.

La lettera costituzionale[38] descrive un Governo che si considera formato nel momento in cui presta il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. La fiducia parlamentare rappresenta il discrimine al conferimento dei pieni poteri. Qualora tale fiducia manchi, il Governo medesimo rimane in carica conservando la titolarità dei soli affari correnti. Ciò comporta che il Presidente della Repubblica divenga titolare dell'onere di contribuire alla determinazione di una nuova compagine governativa in grado di conseguire la fiducia assembleare. Ciò detto, in ragione dell'immediatezza della consultazione elettorale appena tenutasi, si ritiene di poter a ragione affermare che il Presidente della Repubblica medesimo sarebbe frenato dal disporre lo scioglimento del Parlamento; ciò che trasferirebbe l'onere di determinazione di una compagine governativa in capo all'Assemblea rappresentativa, la quale sarebbe chiamata ad individuare un nuovo esecutivo verso cui riporre la propria fiducia. E, secondo la ragione dello scrivente, risulta logico attendersi che la formazione del nuovo Governo si avrebbe un Ministero alla volta, sino alla determinazione dell'intera compagine di Governo, in grado di acquisire la fiducia necessaria.

---

[37] Su cui ancora, proprio in merito alla sua formazione, tanto risulta da analizzare, a partire dalle modalità di nomina del titolare di ogni singolo dicastero, in quanto, se è vero che rimarrebbe la consuetudine costituzionale di conferire l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto catalizzatore del maggior numero di voti; diverso sarebbe il discorso con riferimento alla proposizione di ogni singolo Ministro operata dal Presidente del Consiglio designato e rivolta al Presidente della Repubblica, in quanto non si tratterebbe di prospettare la nomina di personalità interne alla coalizione di maggioranza, bensì di soggetti altri. Ciò, ad avviso dello scrivente, potrebbe considerarsi idoneo alla creazione di una novella consuetudine costituzionale di proporre la nomina di coloro che, in relazione alle materie trattate da ogni singolo Dicastero, abbiano dimostrato di conseguire il maggior numero di consensi durante la campagna elettorale.

[38] giustificata dalla indefettibilità dell'organo Governo.

Adesso, se si considera dotato di fondamento il ragionamento appena esposto, si deve convenire anche con riferimento all'osservazione per cui risulta disdicevole ammettere che un tale susseguirsi di atti sia ammissibile al termine di ogni tornata elettorale. Motivo per cui risulta necessario individuare delle soluzioni, che, ad avviso dell'autore, rappresentano la ragione principale dell'elaborato: porre la questione a chi della materia si occupa per mestiere e si ritiene per questo in grado di affrontarla[39].

Le premesse a ciò sono due: 1) la rivendicazione del diritto prevale su di ogni eventuale giudizio positivo o negativo nei confronti di quanto esposto all'interno dell'elaborato; 2) Si ritiene necessario prendere atto del fatto che la politica non si investirà mai dell'onere di individuare una soluzione alla relativa questione.

Con riguardo alla prima premessa, infatti, lo scrivente ritiene che *[l]a sovranità appartiene al popolo* sia un'affermazione che pone chiunque si occupi in maniera intellettualmente onesta delle dinamiche costituzionali di un ordinamento giuridico, nell'onere (morale) di porsi in funzione servente alla piena estrinsecazione del principio democratico. Ciò a maggior ragione in una società quale quella odierna, che si caratterizza per un terrorizzante livello di disaffezione politica da parte dell'elettorato, tale da prospettare che quanto descritto all'interno dell'elaborato, affermato in termini popolari, consegua grande sostegno da parte dell'elettorato medesimo; sino a rischiare di trasformarsi, qualora non susciti l'interesse atteso dalla dottrina, in deleterio populismo.

Infine, per ciò che concerne il secondo punto, la questione è politica, e la politica, oggi, è partitica, nel senso che gode, per mezzo della legge elettorale della quale è unico artefice, di un monopolio sul governo del Paese di cui è utopistico prospettare un superamento, in favore di un'apertura a quella che l'autore considera la vera democrazia.

5. Conclusione

«Finché un Popolo è costretto a obbedire e obbedisce fa bene, appena può scuotere il giogo e lo scuote fa ancora meglio, giacché, recuperando la sua libertà per mezzo dello stesso diritto con cui gli è stata sottratta, o è autorizzato a riprendersela o nessuno gli era mai stato a togliergliela»[40], così si esprime Rousseau ne *Il contratto sociale*.

Il concetto di democrazia è un concetto dinamico, in continua evoluzione, che si presta al principio maggioritario, senza che ciò che disponga la maggioranza sia per forza ascrivibile a verità[41]. Fortunatamente i principi democratici che reggono il nostro

[39] A riguardo lo scrivente, senza alcuna presunzione di verità, e nel tentativo di mantenere fede alla designazione compiuta per mezzo della consultazione elettorale da parte degli elettori (di cui sostiene l'auspicabilità), prospetta la possibilità di procedere ad un'elezione anticipata del Parlamento in relazione alla sua naturale scadenza, tale da permettere la designazione dei futuri parlamentari con anticipo sufficiente a garantire la necessaria programmazione dei lavori. La quadra politica che conferisca la fiducia iniziale al Governo sarebbe quindi da trovarsi nel tempo intercorrente tra l'elezione e il conferimento dei pieni poteri, incentivando una continuità di governo utile alla Nazione.

[40] J. J. Rousseau, *Il contratto sociale*, Rizzoli, 2005, 56.

[41] A. Spadaro, *Su alcuni richi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. prime considerazioni*, cit., 3, per cui «da nessuna parte sta scritto che ciò che decide il maggior numero sia giusto. Non è vero che vox populi è vox dei. Semmai l'esperienza storica ci dice che spesso è vero il contrario. In particolare, le verità (scientifiche, empiriche, filosofiche, morali, politiche, ecc.) nulla, o ben poco, hanno a che vedere con il principio democratico, ossia con il principio per cui la maggioranza vince/prevale e la minoranza perde/soccombe».

ordinamento non sottostanno a questa regola: è sufficiente che anche uno solo li rivendichi perché la macchina statale si metta in moto per farsene garante. E allora delle due, l'una: o lo scrivente non ha diritto di esistere, ovvero il nostro ordinamento elettorale soffre di una grave carenza di costituzionalità.